



**ARGEA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA  
Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

**DIREZIONE GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 5136**

**DEL 17.09.08**

**Oggetto:** **POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/I (coltivazioni orticole) – Annualità 2003. Ricorso gerarchico della ditta Tola Andrea (prot. N. 1668 del 11/02/2008 - Accoglimento.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna;
- VISTO** lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 2007;
- VISTO** l’art. 22 della L.R. 13/2006, ai sensi del quale le competenze in materia di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali sono state trasferite all’Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.9/I coltivazioni orticole - Annualità 2003;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto, entro i termini di legge, dalla ditta Tola Andrea avverso la Determinazione n. 1306 del 15/12/2007, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale dell’Oristanese ha disposto la liquidazione finale del contributo in oggetto, con applicazione di penale per inosservanza del termine di realizzazione degli interventi;



## ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA  
Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

### DIREZIONE GENERALE

- PREMESSO** che la determinazione di concessione del contributo è stata notificata alla ditta il 22/06/2006. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della suddetta determinazione, le opere dovevano essere realizzate entro il 21/06/2007.
- PREMESSO** che il 01/06/2007 l'interessato ha chiesto una proroga di sei mesi del termine per la conclusione dei lavori, adducendo a motivo le avverse condizioni atmosferiche che avrebbero impedito il rispetto dei tempi.
- PRESO ATTO** che il rigetto della suddetta richiesta è stato erroneamente motivato dal Servizio Territoriale ai sensi dell'art. 5 della determinazione di concessione, secondo il quale la proroga poteva essere concessa *“solo per motivate richieste adeguatamente documentate e non dipendenti dal beneficiario ma da ritardi della pubblica amministrazione”*.
- PREMESSO** che il 27/07/2007 l'interessato ha reiterato la richiesta di proroga. Il Servizio Territoriale, pur riconoscendo l'errore materiale nella motivazione, ha ribadito il diniego richiamando il bando, ai sensi del quale *“La concessione della proroga è riservata all'insindacabile giudizio del Servizio che ha emesso il provvedimento di concessione”* (omissis) *“qualora sussistano validi motivi eccezionali ed imprevedibili non imputabili a carenze progettuali”*.
- PREMESSO** che il 15/05/2007 la ditta ha chiesto la seconda anticipazione sul finanziamento, concessa con mandato del 23/10/2007. L'interessato ha interpretato la concessione come accoglimento implicito dell'istanza di proroga, ritenendo così che il termine fosse stato prorogato al 21/12/2007.
- PREMESSO** che il 23/11/2007 la ditta ha chiesto il collaudo delle opere realizzate, che si è svolto il 14/12/2007.
- PREMESSO** la determinazione di liquidazione finale del contributo con applicazione di una penale per il ritardo di cinque mesi nella conclusione dei lavori, notificata alla ditta il 25/01/2008.



## ARGEA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA  
Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

### DIREZIONE GENERALE

**VALUTATO** che le motivazioni di rigetto della prima istanza di proroga del termine di esecuzione dei lavori non sono congrue poiché il richiamato art. 5 della concessione si riferisce alla proroga del termine di inizio dei lavori..

**CONSIDERATO** che al diniego della prima richiesta di proroga ha fatto seguito l'istruttoria e la concessione della seconda anticipazione.

**VALUTATO** che quanto sopra configura una contraddittorietà fra atti successivi, tale da generare nel richiedente il convincimento che il termine di conclusione dei lavori fosse stato implicitamente prorogato di sei mesi, con scadenza al 21/12/2007.

**CONSIDERATO** che la penale è stata calcolata per cinque mesi, decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla concessione (21/06/2007) alla data di richiesta di collaudo (23/11/2007).

**VALUTATO** che, per le motivazioni sopra esposte, la richiesta di collaudo è stata presentata dalla ditta entro il termine supposto "implicitamente prorogato" e che, pertanto, la penale non debba essere applicata.

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 11289 del 05/09/2008;

### DETERMINA

**ART.1** di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Tola Andrea (prot. n. 1668 del 11/02/2008);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché adotti gli atti conseguenti all'accoglimento e notifichi il presente provvedimento alla Ditta interessata;

**ART.3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).



**ARGEA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE SARDA PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DEGLI AIUTI IN AGRICOLTURA  
Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 art. 21

DIREZIONE GENERALE

**Il Direttore Generale**

**Gianni Ibba**